

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI CATANZARO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio e così composta:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1) Dott.ssa Teresa Barillari | Presidente rel     |
| 2) Dott.ssa Chiara Ermini    | Consigliere        |
| 3) Dott. Nicola Tallarida    | Giudice Ausiliario |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2155 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente

tra

- Parte\_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Parte\_1, [REDACTED]

- appellante

contro

- Controparte\_1 rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Sersale, [REDACTED] Traversa;

- appellata

e

- Controparte\_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati in Parte\_1, [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

- appellati

sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

- Per l'appellante Parte\_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, escludere qualsiasi responsabilità a carico dell' Parte\_1

concludente nella causazione del danno; in subordine, ridurre l'entità del danno secondo prudente apprezzamento in maniera congrua e conforme a giustizia; in ogni caso, accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti dei Assicuratori dei CP\_2 of CP\_2 giusta contratto *inter partes*, emettendo nei confronti di essi ogni altra conseguenziale statuizione di legge.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

- Per l'appellata Controparte\_1 - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni richiesta contraria, dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito l'appello proposto, siccome infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.

- Per gli appellati Controparte\_2 : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni richiesta contraria, rigettare il motivo di appello svolto dall' Parte\_1 appellante in relazione alla domanda di garanzia, confermando sul punto la sentenza impugnata, e, dunque, respingersi ogni domanda di garanzia nei confronti degli Controparte\_2, dichiarandosi la carenza di obbligazione invocata dall'assicurato; comunque accertarsi e dichiararsi che l'obbligazione dell'assicuratore è limitata dalla franchigia aggregata di Euro 1.125.000,00, condizionandosi l'obbligazione di garanzia all'erosione totale o parziale della franchigia stessa, escludendo cioè l'obbligazione nel caso in cui l'importo in franchigia non ancora eroso sia sufficiente al risarcimento del danno, oppure riducendo l'obbligazione di garanzia in relazione alla sola parte del risarcimento del danno eccedente la franchigia residua, ferme restando in ogni caso tutte le ulteriori condizioni e limitazioni previste dal contratto assicurativo;

In ogni caso, aderisce ai motivi di appello svolti dall' Parte\_1 appellante in relazione alla tematica della responsabilità e del danno, con conseguente riforma della sentenza impugnata o, in via di subordine, riducendo l'entità del danno risarcibile e di conseguenza mandando assolti gli Assicuratori dei CP\_2 of CP\_2 da ogni domanda nei loro confronti svolta.

Con vittoria di spese di lite del secondo grado.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con specifico riferimento alle deduzioni delle parti e all'attività istruttoria svolta, sono così esposti nella sentenza impugnata: Controparte\_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale

l' **Controparte\_3** , per ivi vederla condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito di un intervento chirurgico di *isteroscopia operativa: polipectomia* praticata in regime di Day Hospital presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia della predetta Azienda Ospedaliera, secondo una tecnica inadeguata eseguita in precarie condizioni igienico-sanitarie (mancata sterilizzazione dello strumento e dei suoi accessori) e, comunque, posto in essere in assenza di idonee informazioni mediche sulla natura e sulle conseguenze del medesimo.

In particolare, nel libello introduttivo di lite era dedotto:

- a) che **Controparte\_1** il 20 novembre 2006, era stata ricoverata in regime di Day Hospital, presso la Divisione di Ginecologia e Ostetricia dell' **Controparte\_3** [...] per essere sottoposta ad intervento di isteroscopia operativa: polipectomia;
- b) che nei giorni successivi all'intervento l'attrice accusava dolori addominali e febbre e che le sue condizioni peggioravano con il passare del tempo, sicchè era costretta a recarsi d'urgenza, in data 13-12-2006, presso il Pronto Soccorso di tale **Organizzazione\_1** , dove diagnosticavano una "*epatite acuta*" con transaminasi elevatissime che richiedevano il ricovero urgente presso il reparto di Malattie Infettive presso il **Organizzazione\_2** , dove veniva ricoverata con la medesima diagnosi , salvo poi, date le gravi condizioni che si manifestavano con il passare del tempo, essere indirizzata presso l' [...] **Organizzazione\_3** di Napoli, dove veniva ricoverata in data 14-12-2006 con diagnosi di "*epatite acuta fulminante da HBV con coma epatico*";
- c) che tale struttura inviava la paziente presso l' **Controparte\_4** , dove in data 15-12-2006 veniva sottoposta da operazione di *trapianto ortotopico di fegato*;
- d) che l'attrice in vista della programmata operazione di polipectomia, aveva svolto una serie di esami preparatori presso strutture pubbliche (ricerca HBV – HBS – anti HBS-AG, anti HCV, anti HIV) dai quali non era emersa alcuna sintomatologia infettivologica ed in markers epatici si presentavano negativi;
- e) che quindi era evidente la contrazione di epatite fulminante presso il [...] **Controparte\_5** , in occasione dell'intervento di polipectomia e la conseguente responsabilità dell' **Pt\_1** in ordine alla gravissima patologia contratta;

f) che emergessero responsabilità di tale *Organizzazione\_1* anche in ordine alla mancanza di adeguata informazione medica circa le caratteristiche dell'intervento eseguito il 20 novembre 2006 e le sue possibili complicanze;

g) che la contrazione dell'epatite fulminante ed il conseguente trapianto di fegato subito cagionava alla *CP\_1* non solo pregiudizi di natura biologica (danni permanenti e temporanei alla sua integrità psico-fisica), ma anche di ordine morale ed esistenziale, avendo quindi diritto al risarcimento dei c.d. danni riflessi.

Si costituiva in giudizio l' *Controparte\_3* che respingeva la domanda in quanto ritenuta infondata e chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della *CP\_2* di Londra per essere manlevata da ogni responsabilità in virtù della polizza n. 1336483-CG5192306/06, con essa contratta.

Si costituivano in giudizio anche gli *Controparte\_2* of *CP\_2* che deducevano la sostanziale correttezza dell'operato dell' *Controparte\_3* [...] e l'infondatezza della domanda attorea. Eccepivano in ogni caso ogni ipotesi di garanzia della stessa assicurazione, in relazione all'evento, ove non dimostrato ed accertato da parte dell'assicurato ( *Controparte\_3* [...] ), che la franchigia aggregata pari ad Euro 1.125.000,00 in relazione all'annualità interessata, era stata completamente erosa.

Nel corso dell'istruttoria veniva disposta prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al Dott. *Persona\_1* ..”.

Con sentenza depositata il 6-11-2017 n. 1699, il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attrice, condannando l' *Parte\_1* al pagamento in favore di *Controparte\_1* a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 512.320,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, per converso, rigettava la domanda di manleva di detta Azienda nei confronti dei *Controparte\_2* , condannando parte convenuta al pagamento delle spese processuali e di Ctù.

Avverso detta pronuncia interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, mediante atto di citazione notificato in data 7-12-2017, l' [...]

*Parte\_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, censurandone in primo luogo le statuizioni adottate in punto di accoglimento della domanda attrice di risarcimento dei danni sul ravvisato presupposto del riconoscimento a carico della struttura sanitaria presso cui la [...] *CP\_1*

si era sottoposta nella vicenda ad intervento chirurgico di tipo ginecologico della responsabilità per l'infezione nosocomiale epatopatica contratta dalla paziente e a causa della quale la medesima aveva successivamente subito il

trapianto di fegato, da ritenersi in realtà non condivisibili in quanto fondate su una disamina parziale e incompleta delle emergenze probatorie acquisite, oltre che sul recepimento delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in materia medico-legale nominato in quella sede in maniera del tutto contraddittoria e approssimativa, nonché prive di qualunque attendibilità scientifica.

Più in particolare, deduceva in argomento parte appellante come la pronuncia gravata, disattendendo con riguardo al caso concreto in esame i criteri interpretativi elaborati in tema di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti nell'ambito delle controversie nella materia che qui occupa, fosse frutto di una valutazione del tutto superficiale e lacunosa delle risultanze della prova per testi raccolta nel corso dell'istruttoria, laddove aveva valorizzato a fini decisori il contenuto della deposizione resa dalla teste *Controparte\_6*, quale peraltro sarebbe stata già di per sé da valutare con particolare prudenza e rigore in quanto figlia dell'attrice e, come tale, interessata rispetto all'esito del giudizio, in merito alla riferita circostanza che nell'occorso l'intervento chirurgico non era stato eseguito nella sala operatoria, bensì in un'altra stanza del reparto di ginecologia adibito ad ambulatorio per le visite e presso cui era stata lei stessa ad accompagnare la madre, trascurando per converso completamente le dichiarazioni provenienti dagli altri testi Dr. *Tes\_1* e *Testimone\_2*, Capo Sala della Divisione di Ginecologia e di Ostetricia interessata, in merito alla illustrazione dei protocolli e alle direttive vigenti in relazione alle operazioni di sanificazione e sterilizzazione degli ambienti sanitari, delle sale, dei macchinari e degli strumenti chirurgici, e delle metodiche impiegate a tale scopo, sulla scorta dei quali pertanto ben si sarebbe potuta ritenere comprovata in capo all'*Parte\_1* l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a prevenire la contrazione di infezioni nosocomiali da parte dei pazienti.

Proseguiva, poi, l'*Pt\_1* appellante contestando la correttezza della gravata decisione nella parte in cui aveva ritenuto raggiunta la dimostrazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie del nesso causale, con criterio probabilistico superiore al 50%, tra l'intervento ginecologico effettuato dalla *CP\_1* in data 20-11-2006 presso l'Ospedale "*Parte\_1*" e la comparsa a carico della predetta di una epatite fulminante da HBV, che l'aveva condotta al trapianto di fegato, in quanto basata sugli esiti del tutto insufficienti, inattendibili e contraddittori ricavabili sul punto dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede.

Si evidenziava, infatti, come la lettura del primo giudice del contenuto della Ctu fosse stata superficiale e parziale, essendosi in essa anche affermato l'elevato rischio di contagio da HBV legato alla notevole resistenza di detto virus sia agli agenti

chimici, che alla temperatura, in tal modo alludendosi chiaramente ad una non prevedibilità dell'evento infettivo, indipendentemente dalla corretta sterilizzazione effettuata con tutti i criteri previsti dalla tecniche adottate a norma di legge dalle strutture sanitarie. Veniva poi aggiunto come lo stesso Ctu, in contrasto con le suddette affermazioni, avesse in via di mera ipotesi e in assenza di alcun riscontro fattuale di supporto sul punto ritenuto che nell'occorso il fatto infettivo fosse da attribuire ad una non corretta sterilizzazione del Kit utilizzato per eseguire l'intervento ovvero ad una contaminazione di esso in fase operatoria, tutti dati smentiti dall'assunta prova per testi sopra richiamata, oltre che dalla mancanza di istanze risarcitorie da parte di altre pazienti operate. Ancora, si doleva parte appellante del fatto che il Ctu avesse senza adeguata base scientifica ritenuto il caso in esame ricadente nella esigua percentuale di quei casi di durata del periodo di incubazione del virus infettivo in questione inferiore a quello minimo di trenta giorni previsto dall' *Organizzazione\_4*, siccome peraltro richiamato dal Ctp di essa *Parte\_1* che aveva escluso la sussistenza nella specie del nesso causale, affermata per contro dal Ctu sulla base di mere congetture, senza riferimenti a criteri fondati su legge scientifica e, peraltro, in contrasto con le premesse valutative dallo stesso esplicitate nel proprio elaborato.

Si contestava, altresì, con l'atto di appello la non effettività della percentuale del danno biologico in ragione del 55% nella specie riconosciuta, nonché l'arbitrarietà dell'aumento del *quantum* risarcitorio liquidato a titolo di personalizzazione del danno, poiché avulso dalle emergenze probatorie acquisite.

A mezzo, infine, di un ulteriore ordine di rilievi l' *Parte\_1* appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva da lei proposta nei confronti della Compagnia assicuratrice chiamata in causa, in virtù della polizza azionata in atti, con conseguente condanna di essa al pagamento delle spese processuali in favore della suddetta, deducendone sul punto l'erroneità e la palese ingiustizia poiché non sorretta da adeguata conoscenza in ordine alla condizione di polizza rappresentata nel caso in esame dalla franchigia aggregata e assunta senza considerare che sarebbe stato onere dell'assicurazione che aveva eccipito l'inoperatività della polizza sotto tale specifico profilo dimostrare la mancata erosione del limite di detta franchigia previsto in contratto, nonché omettendo di apprezzare quanto controdedotto in argomento da essa *Pt\_1* convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.

Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.

Si costituivano in giudizio a mezzo di distinte comparse di risposta datate, rispettivamente, 22-3-2018 e 6-3-20218, *Controparte\_1* e gli *Controparte\_2* [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per resistere ciascuno per la parte di proprio interesse all'avverso gravame, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto, e la citata compagnia assicuratrice appellata, altresì, in linea subordinata per aderire in ogni caso ai motivi di impugnazione dell'*Parte\_1* appellante avverso l'affermazione di responsabilità a carico di quest'ultima contenuta nella decisione di primo grado e l'entità del *quantum* risarcitorio con essa liquidato.

Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito ad essa era deliberata dal Collegio giudicante ordinanza di rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante contestualmente alla proposizione del gravame e di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

Quindi, dopo un ulteriore rinvio d'ufficio, in esito all'udienza collegiale del 26-1-2021, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte giusta decreto del Presidente di Sezione f.f. del 22-12-2020, adottato in attuazione delle Linee Guida dettate dal Capo dell'Ufficio per la gestione delle cause civili relativamente alla emergenza epidemiologica per Covid-19, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.

Meritevoli di essere respinti si atteggiano innanzi tutto rilievi addotti a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado sotto il profilo del riconoscimento a carico dell'*Parte\_1* convenuta in quella sede della configurabilità degli estremi di responsabilità nella causazione dei danni riportati nell'occorso dalla paziente *Controparte\_1* nella specie ritenuto del tutto erroneamente poiché, pur a fronte del richiamo agli ormai consolidati principi interpretativi in materia, rimasto al contrario in esito al giudizio, secondo la prospettazione di parte appellante, sfornito di adeguato supporto probatorio alla stregua del non condivisibile, laddove fondato su considerazioni contraddittorie, oltre che prive di attendibilità scientifica, responso reso dal Ctu di primo grado in

punto di operata ricostruzione del nesso causale nella vicenda, nonché ingiustificatamente posto a base della pronuncia gravata, trascurando di considerare per converso il portato delle emergenze di prova orale acquisite in merito a circostanze fattuali aventi efficacia liberatoria da ogni addebito a favore della struttura sanitaria in questione.

Ed invero, con riguardo al primo dei profili di doglianza sopra indicati deve rilevarsi come il Ctu medico-legale di primo grado, Dott. *Per\_2*, dopo avere nella relazione a sua firma depositata agli atti di causa preliminarmente illustrato in linea generale le possibili modalità di trasmissione da un soggetto ad un altro del virus dell'epatite B (HBV), indicando tra queste anche la c.d. via "parenterale in apparente" ovvero quella in cui la penetrazione del virus nell'organismo umano si verifica attraverso il contatto tra materiali biologici o oggetti infetti e le lesioni delle mucose o della cute del soggetto, in essa inclusa la potenziale trasmissione dell'agente patogeno in ambiente ospedaliero a seguito della attuazione di terapia mediche invasive, rivelando i dati statistici raccolti in proposito dall' [...]

*Controparte\_7* la esistenza di un rischio di contagio da epatite acuta a seguito di interventi di chirurgia cardiovascolare, addominale, odontoiatrica, nonché, per quel che nella specie rileva, ginecologica, risulta poi essere pervenuto sulla base di una analisi completa ed esaustiva degli elementi inerenti la concreta fattispecie oggetto di controversia ad una valutazione positiva circa la ricorrenza nel caso in esame di un rapporto causale medico-legale tra l'intervento ginecologico subito dalla *CP\_1* il 20-11-2006 presso l' *Parte\_1* e la comparsa già il 13-12-2006 di una epatite fulminante da HBV che ne determinò la sottoposizione d'urgenza il successivo 16-12-2006 a trapianto di fegato, con conseguente necessità per la predetta di assunzione a vita di farmaci antirigetto, in ragione di un criterio probabilistico superiore al 50%

Più in particolare, il precitato consulente ha evidenziato in proposito ai fini di giungere alla surrichiamata conclusione valutativa l'assenza nel caso in esame di elementi idonei a fare ritenere che la *Controparte\_1* potesse essersi già infettata anteriormente all'epoca di sottoposizione all'intervento di isteroscopia in discussione, ciò ricavandosi dalla negatività dei markers dell'epatite B effettuati dalla paziente meno di un mese prima dello stesso (24-10-2006), dal mancato riscontro sulla base dei dati documentali anamnestici e clinici in atti all'eventualità che la predetta si fosse venuta a trovare nel periodo in questione in situazioni tali da esporla al concreto rischio di contagio da virus HVB (es. trattamenti terapeutici invasivi o altrimenti lavori odontoiatrici), nonché dalla considerazione della elevata

carica infettante potenzialmente ascrivibile allo strumento chirurgico nella specie utilizzato per l'azione di particolare invasività e traumaticità esercitata sulle mucose genitali interessate, risaputamente alquanto recettive rispetto alla trasmissione delle malattie infettive, e, tale, pertanto, da avere determinato, pur a fronte della individuabilità di un periodo anche minimo di latenza dell'infezione malgrado già presente nell'organismo ospite, una forte accelerazione nei tempi di manifestazione dei danni arrecati dal contatto avvenuto con la fonte di contaminazione.

Ciò posto, dunque, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice non abbia in alcun modo errato nel recepire gli esiti della Ctu in questione a fondamento dell'adottata decisione, in quanto frutto di una indagine basata su una esauriente e puntuale ricognizione di tutti gli elementi connotanti il caso concreto, correttamente inquadrati e valutati dal punto di vista scientifico, e, pertanto, anche meritevoli di ampia condivisione in punto di accertata relazione di derivazione causale del pregiudizio oggetto della pretesa risarcitoria azionata dall'intervento chirurgico subito dalla paziente e all'evidenza eseguito in condizioni non asettiche e, tali, da averne provocato il contagio con l'agente patogeno in discussione che le arrecava danni irreversibili al fegato, essendosi in merito ritenuto soddisfatto sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda il criterio medico-legale di consequenzialità cronologica e clinica e di continuità fenomenica tra l'esecuzione dell'intervento di isteroscopia e l'avvenuta contrazione nell'occorso della epatite da HBV

Giova a tal riguardo, infatti, osservare come avverso le conclusioni valutative suddette non sia stata svolta in prime cure alcuna osservazione critica o contestazione ad opera della controparte, né a tal fine appaiono altrimenti idonei i rilievi di cui al proposto gravame, dai quali le stesse non possono neppure ritenersi fondatamente resiste o superate.

In tal senso, il Ctu di primo grado in merito all'elemento addotto dall' [...] *Parte\_1* a propria difesa circa la individuazione di un tempo minimo di incubazione del virus dell'epatite B intercorrente tra l'esposizione al contagio e la manifestazione dei sintomi clinici non inferiore a 30 giorni, così da doversi escludere ogni responsabilità nell'occorso a suo carico, per essere nella specie intercorso tra la comparsa in capo alla *CP\_1* dei sintomi di epatite fulminante e l'epoca della presunta esposizione alla fonte di contaminazione attraverso l'utilizzo di uno strumento isteroscopico non adeguatamente sterilizzato in occasione del subito intervento un tempo pari a soli 23 giorni, e, quindi, significativo della preesistenza rispetto a quest'ultimo della verifica del contagio, ha di contro posto in evidenza sull'argomento, anche con opportuno corredo di richiami alla letteratura

scientifica relativa ai risultati conseguiti dai più recenti studi condotti in materia, il carattere non fisso ed assoluto dell'individuato *range* di durata minima del periodo di incubazione, poiché frutto di una rilevazione su base statistica dei casi solo parziale, oltre che sottoposto nel corso del tempo a continue variazioni in seno alle varie Società scientifiche tanto da essersene esclusa la rilevanza rispetto invece al limite massimo raggiungibile da detto intervallo, sino alla operata individuazione di esso anche in ragione di una durata minima pari a 20 giorni in termini del tutto compatibili con il caso in esame, con ulteriore specificazione della concreta incidenza sulla variabilità del dato in questione del fatto di essere la patogenesi dell'infezione da HBV di natura immuno-mediata e pertanto direttamente influenzata dal sistema immunitario del soggetto ospite, con conseguente impossibilità in ogni caso di stabilire in modo rigido e definitivo una volta per tutte la tempistica di concretizzazione sotto il profilo clinico della malattia.

Parimenti, in ordine all'ulteriore rilievo addotto sempre dall' *Parte\_1* a propria discolpa in merito alla circostanza che, essendo stata la *Controparte\_1* la seconda paziente nell'ordine operata nel frangente per cui è causa, né avendo la prima sottoposta al trattamento chirurgico in quello stesso giorno e neppure comunque alcuna delle altre successivamente lamentato di avere subito verun danno infettivologico, la fonte del contagio verificatosi in pregiudizio della predetta si sarebbe dovuta ritenere del tutto estranea agli accadimenti da costei dedotti in causa, non resta a questa Corte che apprezzarne ancora una volta l'infondatezza, alla stregua delle perspicue e convincenti considerazioni opposte in tema dal Ctu di primo grado e, come tali, ampiamente condivisibili, alla sostenibilità dell'assunto in questione, in quanto basato sul presupposto fattuale non ragionevolmente ipotizzabile che sia la prima paziente, che la *CP\_1* sarebbero state trattate nell'occorso a breve distanza temporale l'una dall'altra con lo stesso strumento chirurgico, e non piuttosto con l'impiego di kit differenti, il secondo dei quali verosimilmente non adeguatamente sterilizzato o altrimenti contaminatosi in fase operatoria, e in carenza della produzione in giudizio di documentazione alcuna idonea a dimostrare la persistente negatività o meno delle altre paziente trattate nella vicenda ai markers per l'epatite. Analogamente come di nessun pregio si atteggiavano, altresì, le censure mosse da parte appellante avverso la decisione di primo grado sotto il dedotto profilo della omessa o comunque non corretta valutazione delle risultanze di prova orale acquisite in esito al giudizio e, segnatamente, di quelle di cui alle testimonianze rese dal personale medico e paramedico appartenente alla struttura sanitaria allora convenuta escusso nel corso dell'istruttoria, quali si sarebbero dovute reputare idonee ad esplicitare

efficacia esimente da ogni addebito nell'ambito della vicenda di causa in favore di quest'ultima in considerazione dell'adozione di ogni opportuna precauzione tesa ad evitare la contrazione da parte dei pazienti di infezioni in occasione dei trattamenti terapeutici praticati in ambiente ospedaliero. Deve, infatti, rilevarsi in argomento, contrariamente a quanto sostenuto nel proposto gravame, come il portato delle assunte testimonianze in questione non appaia utile e decisivo nei sensi invocati dall'appellante, null'altro potendo da questo desumersi se non una mera conferma circa la predisposizione da parte dell' *Parte\_1* interessata di direttive in ordine alla disinfezione corporale del personale sanitario, all'impiego di indumenti asettici e alle metodiche da usare per la sterilizzazione degli strumenti (e non anche, peraltro, alla sanificazione degli ambienti, altrettanto necessaria), senza tuttavia alcun ulteriore riscontro della circostanza che le stesse abbiano poi trovato effettiva attuazione in occasione dell'intervento di isteroscopia subito nel frangente dalla *Controparte\_1* sulla quale il teste specificamente esaminato sul punto ha per l'appunto dichiarato di non essere in grado di riferire alcunché.

Tutto quanto testè esposto conduce, dunque, a ritenere immune da censura l'affermazione di responsabilità a carico dell' *Parte\_1* odierna appellante contenuta nella pronuncia gravata e di correlativa fondatezza della pretesa risarcitoria nella specie azionata dalla *Controparte\_1* laddove peraltro anche i rilievi addotti nell'appello con riferimento all'entità del *quantum* liquidato a tale titolo in favore della suddetta non valgono a superare le conclusioni valutative espresse sul punto nell'elaborato di Ctu di primo grado, in quanto consistenti in mere enunciazioni generiche di pretesa arbitrarietà e in aderenza agli elementi del caso concreto, non sorrette da ulteriori specifiche argomentazioni confutative del percorso logico-argomentativo posto dal primo giudice a fondamento delle adottate determinazioni in merito.

Osserva, infine, la Corte in ordine alle statuizioni di rigetto della domanda giudiziale di manleva formulata dall' *Parte\_1* citata nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa, di cui alla sentenza di primo grado e del pari oggetto di impugnazione nell'ambito del presente giudizio, come anch'esse si sottraggano ad ogni doglianza, atteso il rilevato difetto di offerta di prova alcuna da parte dell' *Pt\_1* assicurata e che, invece, doveva ritenersene onerata, della sussistenza nella specie delle condizioni di operatività della polizza stipulata, con precipuo riferimento all'avvenuta erosione del limite della franchigia aggregata concordata nel contratto di assicurazione, e tanto in applicazione anche in materia del regime dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c., in forza del quale

incombe sull'assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza della garanzia, della sua estensione e dei suoi limiti.

Soccorre, infatti, a supporto del giudizio di meritevolezza di conferma anche sul punto della pronuncia gravata, la decisiva considerazione che, laddove in linea generale allorquando venga domandato l'adempimento di un contratto di cui la controparte contesti l'esatta delimitazione del relativo oggetto alla stregua delle clausole in esso pattuite, questo deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovare dei conseguenti effetti trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., analogamente in ipotesi di contratto di assicurazione l'allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca i suoi effetti per essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, quale per l'appunto nella specie l'assenza di completa erosione dell'importo di cui alla franchigia aggregata pattuita, lungi da potersi qualificare come eccezione in senso proprio, dovrà inquadrarsi piuttosto in termini di eccezione in senso improprio e, come tale, non compresa del capoverso dall'art. 2697 c.c. citato, poiché sostanzianti in una contestazione della mancanza di prova, incombente sull'attore, del fatto costitutivo della domanda (cfr. *ex plurimis*: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 10-11-2003 n. 16831; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 12-2-1998 n. 1473); principio, quello appena richiamato, di cui il primo giudice è da ritenersi avere fatto corretta applicazione alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione nel caso in esame.

In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discendono statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' *Parte\_1*

*[...]*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di *[...]*

*CP\_1* e degli *Controparte\_2*, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 7-12-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 6-11-2017 n. 1699, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno a titolo di compensi ex D.M. n. 55/2014 nella complessiva somma di Euro 8.350,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e Iva e Cap come per legge, e da distrarsi a favore del procuratore dell'appellata *Controparte\_1* che ne ha fatto richiesta;

- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 maggio 2021.

Il Presidente est.

*(Dott.ssa Teresa Barillari)*